

Sentenza n. 20179/2018 pubbl. il 21/02/2018
RG n. 12236/2016
Repert. n. 946/2018 del 24/02/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Laura Benini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. **12236/2016** promossa da:

XXX (C.F. XXX), con il patrocinio dell'avv. BORDONI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 3 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. BORDONI MARCO

APPELLANTE

contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ZZZ, elettivamente domiciliato in KKK

LLL (C.F. LLL)

APPELLATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atto di appello e comparsa di costituzione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza n. 2180/2016, il Giudice di Pace di Bologna, dichiarava inammissibile la domanda proposta da XXX nei confronti di YYY e LLL al fine di vederli condannare all'integrale risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 1.10.2013, la cui responsabilità addebitava integralmente alla convenuta LLL.

Riteneva il Giudice di Pace che la domanda attorea fosse lesiva del divieto di parcellizzazione del credito, principio ormai noto e consolidato in giurisprudenza; e infatti la attrice –prima della proposizione della domanda- aveva ceduto il credito relativo ai danni materiali subiti dalla propria autovettura alla Società RRR di Bologna, che aveva evocato in giudizio la compagnia per i danni materiali, e aveva attivato, sempre davanti all'ufficio del Giudice di Pace, un accertamento tecnico preventivo al fine di accertare e quantificare le effettive lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui era causa.

Posto che il credito vantato dalla attrice, sia per i danni materiali che per le lesioni fisiche subite, originavano da uno stesso fatto (il sinistro stradale), cosicché da tale fatto storico derivava l'obbligo dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla attrice, la cessione

del credito per i soli danni materiali a favore di terzi, affinché questi potessero agire separatamente in giudizio, e l'azione proposta in proprio per i soli danni fisici costituiva un espediente per parcellizzare il credito ed effettuare due distinte azioni giudiziarie con notevole aggravio di ingiustificate spese in danno dei convenuti.

Nel caso di specie, le azioni erano state ben tre, tenuto conto che l'attrice aveva inteso proporre un accertamento tecnico preventivo, inopportuno atteso che avrebbe potuto intentare subito un procedimento di cognizione.

XXX ha impugnato innanzi al Tribunale di Bologna la decisione del giudice di prime cure, lamentando l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda e rilevando come solo il frazionamento del credito che risponda ai caratteri soggettivi e oggettivi dell'abuso del diritto possa essere sanzionato. Nel caso di specie si era in presenza di due crediti che erano distinti quantomeno sotto il profilo soggettivo, per essere intervenuto, sotto il profilo sostanziale, un mutamento parziale della titolarità del diritto, considerato pienamente ammissibile dalla costante giurisprudenza e giustificato dalla necessità di ottenere una pronta riparazione dalla vettura senza attendere i tempi del risarcimento assicurativo. Evidenziava come il sistema della RC auto preveda un diverso termine di procedibilità per le richieste stragiudiziali relative al danno materiale e al danno da menomazioni delle azioni e come al momento della notifica dell'atto di citazione da parte di Rete dei Carrozzeri, l'azione in capo alla sig.ra XXX per il risarcimento del danno da lesioni non fosse procedibile. Quanto al procedimento di istruzione preventiva, il tentativo diretto a provocare una valutazione in contraddittorio delle lesioni aveva un indubbio obiettivo deflattivo del contenzioso.

Evidenziava infine che anche laddove la condotta attorea fosse ritenuta abusiva, essa non avrebbe determinato la improcedibilità della domanda ma una valutazione dell'onere delle spese.

Chiedeva pertanto, dichiarata la responsabilità esclusiva di LLL nella causazione del sinistro, condannare YYY al pagamento in favore dell'attrice delle somme relative al ristoro di tutti i danni fisici da questa patiti e patienti, nessuno escluso, nella misura indicata e comunque ritenuta di giustizia. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio YYY spa chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Rimaneva contumace LLL

* * *

Preliminarmente si rileva come l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata appaia infondata, avendo parte appellante adempiuto ai dettami di cui all'art.342 c.p.c. emergendo sia le ragioni poste a fondamento della domanda che i punti della sentenza che si sono intesi impugnare.

Nel merito la censura relativa all'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda è fondata.

Se è principio ormai consolidato quello in base al quale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto contrattuale frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione si pone in contrasto sia con il principio

di correttezza e buona fede (che deve improntare il rapporto tra le parti), sia con il principio costituzionale del giusto processo (traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa ereditaria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte), è altresì vero che tale frazionamento deve essere 'abusivo' nel senso che deve intervenire senza alcuna apprezzabile ragione (cfr. cass.18810/16).

La Suprema Corte (cfr. sent. 22574/16) ha ad esempio ritenuto che non operi il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale, né si configuri abuso del processo, nel caso in cui il creditore agisca in via monitoria per la parte di credito certa, liquida ed esigibile e utilizzi il rito sommario di cognizione per l'altra parte di credito da accertare e liquidare, rilevando come il principio giurisprudenziale di cui alle SSUU non debba essere inteso in senso assoluto: 'Invero, si ha abuso del processo quando vi è un uso improprio dello strumento processuale e — quindi — degli atti che costituiscono la serie procedimentale. L'abuso del processo consiste nello sviamento dalla causa tipica, dalla finalità propria, dell'atto processuale e si verifica quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto (ossia quello per il quale l'atto è funzionalmente previsto dalla legge), ma per perseguire uno scopo — e quindi un interesse — estraneo allo scopo tipico dell'atto, dando luogo — per questo — ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare. L'abuso del processo implica, perciò, un abuso delle posizioni giuridiche riconosciute alle parti e, quindi, dei poteri processuali ad esse attribuiti: si ha abuso del processo quando le parti utilizzano i poteri processuali ad esse riconosciuti dalla legge per perseguire scopi e interessi diversi da quelli per i quali i poteri sono stati loro attribuiti, violando così i principi di correttezza e buona fede. Nel caso di specie la XXX ha ceduto il proprio credito relativo ai danni materiali alla Società RRR, la quale ha agito poi in giudizio.

E' prassi ormai usuale per un carrozziere (così come per altri operatori professionali attivi nel settore) ottenere dal proprio cliente-danneggiato, al posto del pagamento, la titolarità del credito risarcitorio connesso alle prestazioni fornite. In tal modo il danneggiato non dovrà necessariamente anticipare somme di denaro a titolo di caparra o, comunque, assumere particolari obblighi a proprio carico per dare inizio ai lavori di ripristino; mentre, dal canto suo, il carrozziere avrà la possibilità di richiedere la liquidazione del danno direttamente a un debitore (il soggetto ceduto) certamente solvibile, dotato di una solida garanzia patrimoniale, quale un istituto assicurativo.

Detta soluzione, quando svolta in maniera incontrollata (per esempio con diverse e plurime cessioni parziali del credito) può indubbiamente comportare delle storture, ma non può -di per sé- essere considerata abusiva, come ritenuto dal Giudice di Pace..

Nel caso di specie la danneggiata ha ceduto, in una unica soluzione, il proprio credito per i danni derivati alla vettura in data 25.11.2013, quando non erano ancora decorsi i termini per esercitare l'azione ex art.145 C.d.A. La RRR ha tempestivamente agito in giudizio, vedendosi riconosciuto l'importo richiesto.

Non è ravvisabile pertanto il perseguimento di uno scopo — e quindi un interesse — estraneo a quello tipico dell'atto di cessione né in tale atto un espediente per parcellizzare il credito, dando luogo — per questo — ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede.

Né può ritenersi che l'aver proposto un ricorso ex art.696 bis c.p.c. costituisca un abuso degli strumenti processuali, trattandosi di strumento dall'evidente finalità deflattiva.

Ne consegue pertanto che la pronuncia del Giudice di Pace va riformata.

(omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2180/16, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-in accodell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza;

-dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa è attribuibile al 70% a YYY e al 30% XXX;

-condanna YYY spa al risarcimento dei danni patiti da parte attrice che liquida in euro 2.183,41, oltre interessi di legge dalla pronuncia al saldo;

- condanna YYY alla restituzione delle somme corrisposte da parte appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;

-condanna i convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese legali di Consulenza Tecnica preventiva che liquida in euro 24,28 per spese ed euro 470,00 per compensi oltre spese generali ed oneri accessori.

-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/2, con condanna delle convenute, in solido tra loro, alla refusione della restante parte che liquida -quanto al primo grado- in euro 49 per spese ed euro 334,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori e -quanto al secondo grado- in euro 96,415 per spese ed euro 607,5 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori.

Bologna, 21 febbraio 2018

Il Giudice

dott. Maria Laura Benini